



Sanzioni internazionali e loro ripercussioni per gli uffici del registro di commercio

1. Contesto

In relazione all'applicazione di sanzioni internazionali in Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è stata più volte sollecitata a indicare quali sono gli obblighi che ne derivano per gli uffici del registro di commercio. Il presente documento illustra i principali punti.

2. Base legale

Dal 1° gennaio 2003 la legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi, LEmb, RS 946.231) costituisce la base legale per l'applicazione di sanzioni non militari adottate dall'ONU, dall'OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera al fine di imporre il rispetto del diritto internazionale e, in particolare, dei diritti umani.

La competenza di emanare misure coercitive è conferita al Consiglio federale, che le emana sotto forma di ordinanze. Attualmente sono in vigore 23 ordinanze basate sulla LEmb. Per maggiori informazioni al riguardo rimandiamo al sito Internet della SECO¹, organo responsabile del controllo e dell'applicazione di una gran parte delle misure coercitive.

3. Cosa sono le sanzioni finanziarie?

A seconda dell'obiettivo perseguito le sanzioni possono interessare i più disparati settori. Le più frequenti hanno carattere commerciale (limitazione del commercio di beni e servizi), finanziario o sono divieti di entrata e transito per determinate persone.

Le sanzioni finanziarie prevedono in praticamente tutti i casi il blocco degli averi e delle risorse economiche di determinate persone, imprese e organizzazioni. È quasi sempre vietato, inoltre, trasferire a queste persone o mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

Per averi si intendono valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fidejussioni, cauzioni a garanzia dell'esecuzione del contratto

¹ www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi

oppure altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione fiduciaria, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni.

Per risorse economiche si intendono valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui sopra.

Per blocco delle risorse economiche si intende l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Le persone, imprese e organizzazioni colpite dalle sanzioni sono elencate negli allegati delle ordinanze in questione. Dal sito della SECO si può accedere a una banca dati sempre aggiornata con i nominativi dei destinatari delle sanzioni. Un motore di ricerca permette di effettuare ricerche in base a criteri specifici (p. es. nome, cognome, programma di sanzioni).

A seconda dell'ordinanza possono essere adottate anche altre sanzioni finanziarie, tra cui l'obbligo di autorizzazione e notifica per determinate transazioni, il divieto di investire in certi settori o di aprire nuove relazioni bancarie, ecc.

4. Un'iscrizione nel registro di commercio equivale a una messa a disposizione di averi o risorse economiche?

Il registro di commercio serve a costituire e identificare gli enti giuridici². Una società anonima, ad esempio, può disporre di risorse economiche e averi che, in presenza di una misura coercitiva corrispondente, devono essere bloccati. Ciò succede, ad esempio, se una società anonima è co-posseduta o controllata da una persona soggetta a sanzioni. In tal caso sarebbe anche vietato trasferire a questa società anonima o metterle a disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

Va tuttavia fatta una chiara distinzione tra l'ente giuridico che, come detto, può disporre di averi o risorse economiche e l'atto stesso della sua iscrizione nel registro di commercio. Un tale atto, infatti, non rappresenta un avere né una risorsa economica e non può essere impiegato, quindi, per l'acquisto di merci, servizi o altri averi. Non può neppure essere venduto, affittato o costituito in pegno. Un'iscrizione nel registro di commercio non equivale pertanto a una messa a disposizione di averi o risorse economiche.

² Art. 1 dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC, RS 221.411)

5. L'ufficio del registro di commercio deve verificare di propria iniziativa se una nuova società è co-posseduta da una persona soggetta a sanzioni?

Dato che un'iscrizione nel registro di commercio non equivale a una messa a disposizione di averi o risorse economiche, durante la procedura d'iscrizione l'ufficio del registro di commercio non deve verificare di propria iniziativa se una nuova società è co-posseduta da una persona soggetta a sanzioni.

Nell'ambito di una procedura d'iscrizione ordinaria secondo l'ORC, l'ufficio del registro di commercio non deve individuare gli aventi diritto economico di una nuova società, cosa che d'altronde non sarebbe neppure in grado di fare. Nella prassi, infatti, sono frequenti le costituzioni eseguite da società fiduciarie che, se presentano tutti i documenti secondo quanto stabilito dall'ORC, hanno il diritto di esigere l'iscrizione nel registro di commercio.

Inoltre, verificare chi sono gli aventi diritto economico di una nuova società al momento della sua costituzione sarebbe poco indicato perché tale diritto può essere trasmesso ad altri soggetti subito dopo l'atto costitutivo, ad esempio mediante il trasferimento di azioni al portatore.

Le suddette osservazioni sull'iscrizione di una nuova società nel registro di commercio valgono, per analogia, anche per modifiche e radiazioni di società.

6. A quali obblighi di notifica è soggetto un ufficio del registro di commercio?

Per quanto concerne i provvedimenti di carattere finanziario, le ordinanze sulle sanzioni contemplano di regola un obbligo di notifica. Le presone e le istituzioni che detengono o amministrano averi o che sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco, devono dichiararli senza indugio alla SECO.

Se, nell'ambito di una procedura d'iscrizione o modifica, un ufficio del registro di commercio ha motivo di credere (p. es. in base a una pubblicazione su un giornale) che una nuova società sia co-posseduta o controllata, in qualsivoglia modo, da una persona soggetta a sanzioni, tale ufficio è tenuto a notificarlo alla SECO. Questa notifica, tuttavia, va effettuata soltanto dopo la regolare iscrizione dell'ente giuridico in questione nel registro di commercio. Una volta ricevuta la notifica, la SECO effettuerà i dovuti accertamenti direttamente presso l'ente giuridico neocostituito e adotterà le misure adeguate, disponendo ad esempio un blocco dei suoi conti bancari.

Una tale notifica va trasmessa al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Settore Sanzioni
Holzikofenweg 36
3003 Berna
Tel. 058 464 08 12
E-mail: sanctions@seco.admin.ch

Berna, 10 settembre 2014